



Comune di Montirone
Provincia di Brescia

REGOLAMENTO

C.O.S.A.P.

Canone per l'Occupazione di Spazi
e Aree Pubbliche

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Oggetto del regolamento

- 1) Il Regolamento disciplina le occupazioni di suolo pubblico nel territorio del Comune, al fine di assicurare lo svolgimento ordinato, nel rispetto dell'interesse pubblico.
- 2) Il Regolamento istituisce e disciplina altresì il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Art. 2 Ambito di applicazione

- 1) Per “suolo pubblico” si intendono le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché le aree di proprietà privata su cui risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.
- 2) Per “occupazione” si intende la disponibilità, anche di fatto e senza titolo, del suolo pubblico con conseguente sottrazione all'uso pubblico indiscriminato.
- 3) Possono essere assoggettate a diversa regolamentazione le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune.

Art. 3 Concessioni e autorizzazioni

- 1) Le occupazioni di suolo pubblico sono soggette a concessione od autorizzazione rilasciata, su richiesta dell'interessato, dal Responsabile del Servizio Tributi.
- 2) Le occupazioni realizzate senza concessione o autorizzazione sono considerate abusive e gli autori della violazione sono soggetti, oltre che al pagamento di una indennità, anche alle sanzioni di cui al Titolo VI.

TITOLO II

IL PROCEDIMENTO

Art. 4 Domanda

- 1) Chiunque intende occupare sia temporaneamente che permanentemente il suolo pubblico deve inoltrare apposita domanda in carta bollata, diretta al Sindaco, da presentarsi all'Ufficio Protocollo del Comune.

2) Ogni domanda deve contenere:

- a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale del richiedente;
- b) l'indicazione del codice fiscale
- c) l'esatta ubicazione del suolo o spazio che si chiede di occupare e la sua superficie e misura;
- d) l'oggetto dell'occupazione, la durata della stessa, le modalità dell'uso nonché, se del caso, la descrizione delle opere che si intendono eseguire o dei beni mobili che si intendono collocare;
- e) l'impegno a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta, ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà;
- f) l'impegno ad effettuare il deposito cauzionale, se richiesto.

- 3) Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata da documentazione tecnica (disegni e grafici con relative misure) atta a identificare l'opera stessa.
- 4) Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere presentata su carta semplice almeno 5 giorni lavorativi prima della data di inizio dell'occupazione.

Art. 5 Istruttoria

- 1) La domanda di occupazione viene assegnata all'Ufficio Tributi che provvede all'istruttoria.
- 2) Il Responsabile del procedimento può richiedere la trasmissione di atti, documenti, dati e notizie necessari ai fini dell'istruttoria. In tal caso il termine per la conclusione del procedimento è interrotto e decorre nuovamente dalla data di ricevimento di quanto richiesto.
- 3) Il Responsabile del procedimento trasmette ogni 15 giorni all'ufficio della Polizia Municipale e all'Ufficio Tecnico copia delle domande pervenute relative all'occupazione del suolo, del soprassuolo e del sottosuolo stradale per l'esame e l'espressione del relativo parere.
- 4) Entro il secondo giorno successivo all'inoltro dell'istanza di parere gli uffici predetti devono trasmettere il richiesto parere affinché l'Ufficio Tributi possa adottare il

provvedimento di autorizzazione o di concessione dell'occupazione. Qualora non venga trasmesso alcun parere entro il termine suddetto, lo stesso si intende positivamente espresso.

Art. 6 Rilascio delle autorizzazioni e concessioni

- 1) Il Responsabile del Servizio Tributi accertata la completezza e la correttezza della documentazione rilascia le autorizzazioni e le concessioni di competenza entro il termine di 60 giorni.
- 2) Per le occupazioni temporanee il termine per la concessione o diniego è stabilito in almeno 2 giorni lavorativi antecedenti la data di inizio dell'occupazione
- 3) Il termine decorre dalla data in cui la domanda perviene all'Ufficio Protocollo del Comune.
- 4) Le autorizzazioni e le concessioni devono contenere:
 - a) La durata dell'occupazione;
 - b) Indicazione del termine iniziale e finale;
 - c) La superficie e la misura dello spazio da occupare;
 - d) La durata di validità dell'atto;
 - e) Le prescrizioni cui l'atto è soggetto;
 - f) L'ammontare del canone
 - g) L'ammontare della cauzione, se dovuta.
- 5) In relazione alle autorizzazioni e le concessioni rilasciate il Comune non si assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio dell'occupazione.

Art. 7 Occupazioni

- 1) Per le occupazioni per le quali si richiede il rilascio dell'autorizzazione o della concessione edilizia, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, il richiedente l'occupazione dovrà autonomamente presentare l'istanza necessaria correlata dalla relativa documentazione all'Ufficio Tecnico del Comune, secondo quanto previsto dalla specifica normativa vigente in materia.
- 2) In ogni caso non compete all'ufficio tributi accertare la sussistenza dell'obbligo della concessione o della autorizzazione edilizia, in guisa che le relative autorizzazioni o

concessioni di occupazioni dello spazio riflettono esclusivamente la disciplina del presupposto tributario ma non involgono l'aspetto urbanistico.

- 3) Relativamente ai termini temporali questi restano modificati da quelli vigenti in materia edilizia.

Art. 8 Denuncia

- 1) Ottenute le autorizzazioni e le concessioni, per le occupazioni permanenti, deve essere presentata denuncia redatta su appositi moduli predisposti e gratuitamente disponibili presso l'Ufficio Tributi del Comune.
- 2) La denuncia deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di autorizzazione e concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio dei suddetti atti.
- 3) L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione del canone, sempre che non si verifichino variazioni nella occupazione.

Art. 9 Diniego

- 1) Il rilascio di concessioni e autorizzazioni è negato con apposito provvedimento, adeguatamente motivato, dal Responsabile Ufficio Tributi.

Art. 10 Cauzione

- 1) Le occupazioni temporanee comportanti manomissione del suolo od oneri a carico del Comune, sono subordinate al versamento di cauzione a garanzia del rispetto degli obblighi e delle prescrizioni.
- 2) L'ammontare della cauzione è stabilito dal Responsabile Ufficio Tributi di concerto con il Responsabile Ufficio Tecnico in misura proporzionale all'entità dei lavori e delle opere da realizzare o dei possibili oneri a carico del Comune.
- 3) Al termine della occupazione viene redatto a cura del Responsabile Ufficio Tributi di concerto con il Responsabile Ufficio Tecnico, in contraddittorio con il titolare della concessione, apposito verbale di riconsegna dell'area, dando atto dello stato della medesima.
- 4) La cauzione resta vincolata a favore del Comune fino alla stesura del verbale di riconsegna, a garanzia di eventuali spese di ripristino.

Art. 11 Decadenza

- 1) Sono cause di decadenza della concessione e/o autorizzazione:
 - a) le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
 - b) la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
 - c) l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione;
 - d) la mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione senza giustificato motivo
 - i) nei 30 giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione permanente
 - ii) nei 5 giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea;
 - e) il mancato pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico.
- 2) L'avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza deve essere preceduta da formale contestazione degli addebiti al concessionario ovvero dalla diffida a porre fine all'inadempienza riscontrata.
- 3) La decadenza è dichiarata dal Responsabile Ufficio Tributi con provvedimento motivato, notificato al concessionario, con cui si dispongono i termini e le modalità di sgombero e di ripristino del suolo.
- 4) Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza il canone già assolto non verrà restituito.

Art. 12 Revoca, modifica e sospensione

- 1) Le concessioni e le autorizzazioni di suolo pubblico possono essere revocate, modificate o sospese in qualsiasi momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse.
- 2) Egualmente in caso di occupazioni di spazi ed aree in via definitiva con manufatti preceduti da autorizzazione o concessione edilizia, alle quali siano applicati i provvedimenti di cui agli artt. 7 - 10 - 12 della legge 28-2-1985 n. 47, l'emissione di detti

provvedimenti costituisce titolo per la revoca dell'autorizzazione o concessione per la occupazione.

- 3) La revoca, la modifica e la sospensione sono disposte dal Responsabile Ufficio Tributi con provvedimento motivato, notificato agli interessati.
- 4) Il provvedimento di revoca deve essere preceduto dalla contestazione all'interessato ai sensi dell'art. 7 della legge 7-8-1990 n. 241 con assegnazione di un termine per le relative osservazioni.
- 5) La revoca, la modifica e la sospensione danno diritto al rimborso senza interessi del canone eventualmente versato, a decorrere dalla cessazione di fatto della occupazione ed in misura proporzionale al periodo di mancata occupazione. Non danno invece diritto al pagamento di alcuna indennità.
- 6) Per la revoca si acquisiranno gli stessi pareri previsti per il rilascio.

Art. 13 Rinnovo e proroga

- 1) Coloro che hanno ottenuto la concessione e/o autorizzazione dell'occupazione possono richiederne il rinnovo motivando la necessità sopravvenuta ed indicandone la durata.
- 2) La richiesta di rinnovo deve essere redatta con la stessa modalità per il rilascio prevista dai precedenti articoli e deve contenere anche gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento del canone.
- 3) La presentazione della domanda non costituisce titolo al proseguimento dell'occupazione oltre i termini autorizzati.
- 4) La domanda deve essere comunque prodotta, per le occupazioni temporanee, almeno 6 giorni lavorativi prima della scadenza.

TITOLO III

OBBLIGHI E PRESCRIZIONI

Art. 14 Obblighi generali

- 1) Le concessioni e/o autorizzazioni sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.

- 2) Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza e al personale dei competenti uffici comunali appositamente autorizzati dal Sindaco, l'atto di concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.
- 3) Il titolare ha, inoltre, i seguenti obblighi:
 - a) limitare l'occupazione nei termini e negli spazi indicati nell'atto relativo;
 - b) non effettuare manomissioni se non espressamente previste nell'atto relativo;
 - c) mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti;
 - d) riconsegnare l'area alla scadenza dell'occupazione nello stato e condizioni originarie.
- 4) Il concessionario è altresì obbligato ad esporre un cartello indicante la durata dell'occupazione e gli estremi dell'autorizzazione rilasciata dal Comune.

Art. 15 Responsabilità per danni

- 1) I danni eventualmente causati da opere o manomissioni realizzate a qualunque titolo, nonché ogni responsabilità per danni a terzi sono ad esclusivo carico del titolare dell'atto di autorizzazione o concessione.
- 2) Al termine dell'occupazione, qualora non vi sia rinnovo, il cessante ha l'obbligo di esguire, a propria cura e spese, quanto necessario per la rimozione delle opere installate, ripristinando il suolo pubblico, sulla base dei termini e delle prescrizioni fissati dal Comune.
- 3) In caso di inadempienza, il Comune procede d'ufficio all'esecuzione di quanto necessario per il ripristino, con spese a carico del titolare dell'atto scaduto.

TITOLO IV

TIPOLOGIA

Art. 16 Occupazioni permanenti e temporanee

- 1) Le occupazioni sono permanenti o temporanee.
- 2) Le occupazioni di carattere stabile di durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, sono permanenti, tutte le altre sono temporanee.

Art. 17 Occupazioni permanenti

- 1) Si presumono per loro natura occupazioni permanenti soggette al pagamento del canone:
 - a) chioschi, edicole, casotti e simili;
 - b) pensiline, vetrinette, portainsegne, infissi, pali ed aste, di qualsiasi natura o specie portanti pubblicità, annunci o simili che comunque proiettino sul suolo ed aventi una sporgenza di oltre 5 cm. dal filo del muro;
 - c) isole spartitraffico o qualsiasi rialzo del piano pedonale;
 - d) passi carrabili attraverso marciapiedi, strade o passi laterali sulle strade, comunque stabili per consentire l'accesso con veicoli agli edifici o ai fondi.
 - e) sottosuolo di pubblica area con distributori di carburante e relativi serbatoi, con serbatoi per combustibili liquidi da riscaldamento e manufatti vari.
 - f) occupazione di suolo o sottosuolo di pubblica area con distributori di carburante e relativi serbatoi, con serbatoi per combustibili liquidi da riscaldamento e manufatti vari.
 - g) occupazioni realizzate su tratti di strade statali o provinciali attraversanti il centro abitato, con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, individuabile ai sensi del D.lgs. n. 285 del 30.04.1992.

Art. 18 Occupazioni temporanee

- 1) Sono considerate occupazioni temporanee e quindi assoggettate al pagamento del relativo canone:
 - a) steccati, ponteggi e recinzioni per cantieri edili, ed ogni altra forma di occupazione per lavori stradali e sotterranei, depositi di materiali;
 - b) chioschi e simili, banchi, veicoli, mostre, vetrine, capannoni, stand pubblicitari;
 - c) tende solari per il periodo di esposizione, esposizione di merci nella pubblica via, marciapiedi e porticati, davanti ai negozi di vendita o all'interno di mercati;
 - d) parchi di divertimento, spettacoli viaggianti, circhi equestri, tiri a segno e simili, comprese le loro carovane;
 - e) tavoli e sedie, ombrelloni, portalampade, recinti di piante ornamentali, od altro all'esterno dei pubblici esercizi, od attività artigianali od industriali;

- f) pali portainsegne reclame o simili, rastrelliere per biciclette o motocicli, binari Decauville, striscioni pubblicitari;
- g) parti sporgenti delle tende poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o di aree pubbliche già occupate;
- h) mercanzie, materiali o qualsiasi altra cosa inanimata destinata a rimanere nello stesso luogo oltre il tempo necessario al semplice carico o scarico.

Art. 19 Occupazioni d'urgenza

- 1) Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o di concessione che verrà rilasciato a sanatoria.
- 2) In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione e/o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale via fax o con telegramma. L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste nel presente Regolamento.
- 3) Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.

Art. 20 Occupazioni occasionali

- 1) Non sono soggette ad autorizzazione o comunicazione le occupazioni, che non comportano intralcio al traffico veicolare con utilizzo anche indiretto della carreggiata, di durata non superiore a 6 ore, riguardanti attività di pulizia o piccoli lavori di manutenzione edile o del verde.
- 2) Sono soggette a comunicazione e nulla osta dell'Ufficio di polizia Municipale le occupazioni di durata non superiore a 12 ore, riguardanti: piccoli lavori di manutenzione di infissi, pareti e coperture effettuati con ponti, steccati, scale ed altro; operazioni di trasloco; operazioni di manutenzioni del verde.
- 3) Le occupazioni di cui al comma 2) di durata superiore a 12 ore sono soggette ad autorizzazione.

Art. 21 Mostre merci

- 1) L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, quando costituisca occupazione di spazio pubblico o di area gravata da servitù di uso pubblico, è soggetta a concessione comunale.
- 2) Non sono soggette a concessione le occupazioni con fiori o piante ornamentali poste all'esterno degli esercizi pubblici e/o commerciali quando rivestono la qualità di occasionalità.

Art. 22 Lavori edili

- 1) Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con parcheggio o sosta di veicoli, terra di scavo e materiale di scarto, nel permesso dovranno essere indicati i motivi dell'occupazione e il termine per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarico.

Art. 23 Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti il suolo pubblico

- 1) Per collocare anche in via provvisoria fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie e simili arredi ornamentali aerei è necessario ottenere la concessione comunale.
- 2) L'autorità comunale detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato delle condutture, l'altezza dei fili dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori, isolatori.
- 3) Tali linee aeree provvisorie, se percorse da corrente alternata, dovranno avere tensione non superiore ai 300 Volt efficaci; verranno costruite a regola d'arte in modo che il punto più basso della catenaria, sovrastante al libero suolo pubblico risulti, su questo, ad una altezza minima di mt. 6; il metallo dei fili, tenuto conto dei sovraccarichi per neve e/o venti, non dovrà mai essere assoggettato a tensione superiore a 1/10 del carico di rottura.
- 4) L'Amministrazione Comunale si riserva il pieno diritto di fare applicare caso per caso, anche altri dispositivi costruttivi atti a salvaguardare l'estetica delle strade e la sicurezza delle persone e delle cose.

- 5) Il concessionario rimane sempre completamente responsabile verso il Comune e verso i terzi dei danni che loro potessero derivare in seguito a rottura, caduta o avaria di qualunque sorta di tali linee, sostegni, accessori.
- 6) E' facoltà dell'Amministrazione Comunale esigere che tali condutture siano aeree o sotterranee.

Art. 24 Costruzione gallerie sotterranee

- 1) Ai sensi dell'art. 47 comma 4 D.Lgs. n. 507/93, il Comune, nel caso di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, oltre del canone di cui al comma 1 dell'art. 47 del D.Lgs. n. 507/93, impone ai soggetti beneficiari dell'opera realizzata un contributo "una tantum" pari al 50% delle spese di costruzione delle gallerie.

Art. 25 Autorizzazione ai lavori

- 1) Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, il permesso di occupazione è sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione ai lavori.

Art. 26 Occupazione con ponti, scale

- 1) Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, scale aeree sono soggette alle disposizioni del presente regolamento salvo che si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento, per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento di durata non superiore ad una giornata.

Art. 27 Occupazione con tende e tendoni

- 1) Non si possono collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi negli sbocchi e negli archi di porticato senza autorizzazione comunale.
- 2) Per motivi di estetica e decoro il Responsabile ufficio Tributi può disporre la sostituzione o rimozione di detti impianti che non siano mantenuti in buono stato.

Art. 28 Mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante

- 1) Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sui

quali è consentito lo svolgimento di tali attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.

- 2) Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di 1 ora ed in ogni caso tra un punto e l'altro della sosta dovranno intercorrere almeno 200 metri.

Art. 29 Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive

- 1) Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

TITOLO V

DISPOSIZIONI DI NATURA TRIBUTARIA

Art. 30 Tariffe

- 1) Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione patrimoniale autonoma.
- 2) Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base della tariffa approvata dal comune.
- 3) Le tariffe sono adottate dal Consiglio Comunale contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione di ogni anno ed entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo.
- 4) La determinazione delle tariffe dovrà tenere conto della classificazione delle strade ed aree pubbliche come da elenco che si allega sotto la lettera a) per farne parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.
- 5) Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa è ridotta ad un terzo.

- 6) Il canone dovrà essere pagato entro il 31 maggio di ogni anno con apposito bollettino di conto corrente postale.

Art. 31 Soggetto passivo

- 1) Il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o concessione o dall'occupante di fatto anche abusivo.

Art. 32 Misura dello spazio occupato

- 1) Ai sensi dell'art. 42, comma 4 del D.lgs 507/1993 il canone è commisurato alla superficie occupata e, nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, si determina autonomamente per ciascuna di esse.
- 2) Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, effettuati nella stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato o chilometro lineare superiore.
- 3) Per le occupazioni del soprassuolo, purché aggettanti almeno 5 centimetri dal vivo del muro, l'estensione dello spazio va calcolata sulla proiezione ortogonale del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo; viene così stabilita la superficie su cui determinare il tributo.

Art. 33 Occupazioni temporanee

- 1) Per le occupazioni temporanee il canone è commisurato alla superficie occupata ed è graduata in rapporto alla durata delle occupazioni medesime.
- 2) Per i tempi di occupazione e per le relative misure di riferimento si fa rinvio alle indicazioni contenute nei singoli atti di concessione. In ogni caso per le occupazioni di durata:

- fino a 15 giorni	tariffa intera;
- da 16 a 30 giorni	80% della tariffa;
- oltre i 30 giorni	50% della tariffa.

Art. 34 Passi carrabili

- 1) Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi, o , comunque da

una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

- 2) Il canone è commisurato alla superficie occupata, risultante dall'intervallo ricavato nel cordolo del marciapiede per la profondità del marciapiede stesso oppure, in assenza del marciapiede il canone è commisurato alla superficie del manufatto.
- 3) Nel caso di mancanza di marciapiede o manufatto la profondità viene determinata o dalla "striscia" di delimitazione per il camminamento pedonale o, in mancanza anche di questa, in una profondità minima di cm 100.
- 4) I passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti sono soggetti al canone con gli stessi criteri previsti per i passi carrabili dai commi precedenti.

Art. 35 Autovetture per trasporto pubblico

- 1) Ai sensi dell'art. 44, comma 12, del citato Decreto Legislativo n. 507/1993, per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune, il canone va commisurato alla superficie dei singoli posti assegnati.
- 2) Nel caso di uso promiscuo di detti posti da parte delle autovetture adibite al trasporto pubblico, il canone sarà imputata pro quota a ciascun concessionario, applicando la corrispondente aliquota prevista dalla tariffa alla superficie che risulta dividendo tutte le aree destinate alla sosta di dette autovetture per il numero di queste ultime.

Art. 36 Autoveicoli di uso privato

- 1) Salvo disposizione diversa sono soggette al canone le occupazioni con autoveicoli di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune nella misura della tariffa prevista per le occupazioni del suolo comunale ridotta del 30%.
- 2) Potranno essere previste esenzioni o riduzioni per particolari categorie utenti.

Art. 37 Distributori di carburante

- 1) Ai sensi dell'art. 48 del D.lgs 507/1993, dal comma 1 al comma 6, il canone viene stabilito per i distributori di carburante con apposita tariffa, va riferita a quelli muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri.

- 2) Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra loro, il canone viene applicato con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di 1/5 ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi.
- 3) Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, il canone si applica autonomamente per ciascuno di essi.
- 4) Il canone è dovuto esclusivamente per le occupazioni del suolo e sottosuolo effettuata con colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a mq. 4.
- 5) Le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati comunque utilizzati, sono soggette al canone di occupazione di cui all'art. 27 del presente regolamento.

Art. 38 Apparecchi per la distribuzione automatica

- 1) Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi o altri impianti di distribuzione automatica, quali, ad esempio, i distributori di bevande, dolciumi, parafarmaci e simili, e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale è dovuto un canone annuale in base alle tariffe approvate dal Comune entro i limiti stabiliti dalla legge.

Art. 39 Occupazione sottosuolo e soprassuolo

- 1) Ai sensi della Legge n. 446/1997 art. 63, comma 2 lettera "f" per le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo stradale realizzate con condutture, cavi, impianti o qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi, e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, il canone è commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa riferita alle sottoindicate classi di Comuni:
 - a) fino a 20.000 abitanti lire 1.250 per utente;
 - b) oltre 20.000 abitanti lire 1.000 per utente.
- 2) In ogni caso l'ammontare complessivo dei canoni annui dovuti non può essere inferiore a L. 1.000.000.
- 3) Tale norma si applica solo in sede di prima applicazione, successivamente il Consiglio Comunale stabilirà la tariffa per le occupazioni sopra indicate.

Art. 40 Maggiorazione del canone

- 1) Ai sensi dell'art. 42, comma 2, del D.lgs 507/1993 per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.
- 2) Ai sensi dell'art. 45, comma 4, del D.lgs 507/1993 per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti (anche culturali sportivi e politici), con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è aumentata del 50

Art. 41 Riduzione del canone – occupazione permanente

- 1) In ordine a quanto disposto dal D.Lgs. 507/1993 vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria del canone:
 - a) ai sensi dell'art. 42, comma 5, per le superfici eccedenti i 1.000 metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 per cento.
 - b) ai sensi dell'art. 44, comma 1, per le occupazioni permanenti di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, le tariffe sono ridotte ad un terzo.
 - c) ai sensi dell'art. 44, comma 2, la tariffa per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti sul suolo è ridotta al 30%.
 - d) ai sensi dell'art. 44, comma 3, per i passi carrabili la tariffa è ridotta al 50%.
 - e) ai sensi dell'art. 44, comma 6, per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, il canone è calcolato in base ai criteri determinati dal comma 3 dell'art. 27 del presente regolamento, fino ad una superficie di mq. 9. Per l'eventuale maggiore superficie eccedente i 9 mq. la tariffa è calcolata in ragione del 10 %.
- 2) Il Comune su espressa richiesta dei proprietari degli accessi (carrabili o pedonali) quando siano posti a filo con il manto stradale ed in ogni caso quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico, e tenuto conto delle esigenze di viabilità, può, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività non può comunque estendersi oltre la superficie di 10 mq. e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolare attività da parte del proprietario dell'accesso. Il canone va determinato con

la stessa aliquota di tariffa prevista per i passi carrabili dal precedente comma 4, la superficie tassabile degli accessi carrabili e pedonali contemplati dal presente comma va determinata moltiplicando l'apertura del portone, del cancello e più in generale dell'accesso per la profondità virtuale di metri lineari uno.

- 3) ai sensi del comma 9 dell'art. 44, la tariffa è ridotta al 10% per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.

Art. 42 Riduzione del canone – Occupazione temporanea

- 1) Ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D.lgs 507/1993 per le superfici eccedenti i 1000 metri quadrati sono calcolate in ragione del 10%;
- 2) Ai sensi dell'art. 45 del D.lgs. 507/1993:
 - a) comma 2/c - Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, la tariffa è ridotta ad un terzo;
 - b) comma 3 - Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30% e, ove siano poste a copertura, ma sporgenti, di banchi di vendita nei mercati o di aree già occupate, il canone va determinato con riferimento alla superficie in eccedenza;
 - c) comma 5 - Le tariffe sono ridotte al 50% per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi e da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;
 - d) comma 5 ed art. 42, comma 5 - Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le tariffe sono ridotte dell'80%. Inoltre, per tale utenza, le superfici sono calcolate in ragione del 50% fino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq., e del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq.;
 - e) comma 6 bis - Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del 30% se in seconda categoria e del 50% se in terza categoria.
 - f) comma 7 - Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive si applica la tariffa ridotta dell'80%;

- g) comma 8 - Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, si dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%;

Art. 43 Esenzione del canone

- 1) Sono esenti dal pagamento del canone le occupazioni di cui all'art. 49 del D.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e precisamente:
 - a) occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, e Aziende da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le occupazioni effettuate dalle O.N.L.U.S. per lo svolgimento delle attività istituzionali nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale;
 - c) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;
 - d) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
 - e) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
 - f) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
 - g) le occupazioni di aree cimiteriali;
 - h) gli accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap;
 - i) le manifestazioni che hanno il patrocinio dell'Amministrazione Comunale.
- 2) Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:
 - a) commercio ambulante itinerante: soste fino a 60 minuti;

- b) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento di Polizia Urbana;
- c) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzioni riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore ad un'ora;
- d) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno degli esercizi pubblici e/o commerciali od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- e) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore.
- f) Sono inoltre esenti le occupazioni specificatamente esonerate con atto della Giunta Comunale.

Art. 44 Rimborsi

- 1) La domanda di rimborso delle somme versate e non dovute, deve essere presentata all'ufficio Tributi, competente per il rilascio della relativa concessione o autorizzazione, entro 5 anni dal pagamento.
- 2) Il Responsabile dell'Ufficio Tributi dispone il rimborso, se dovuto, entro 60 giorni dalla richiesta, applicando sulle somme rimborsate gli interessi legali.

TITOLO VI

SANZIONI

Art. 45 Sanzioni

- 1) Per l'omessa presentazione della denuncia si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% del canone dovuto (con un minimo di 100.000 lire).
- 2) Per la denuncia infedele si applica la sanzione amministrativa dal 50% al 100% del maggior canone dovuto.

- 3) Per le infrazioni di carattere formale non incidente sul tributo si applica la sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 500.000.
- 4) Per l'omesso, tardivo o parziale versamento si applica la sanzione amministrativa del 30%.
- 5) Le sanzioni amministrative indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro 60 giorni dall'avvenuta contestazione il contravventore procede al pagamento del canone, se dovuto, della sanzione e degli interessi moratori.
- 6) Sulle somme dovute a titolo di canone si applicano gli interessi moratori in ragione del 2,5% semestrale (Art. 17 L. 146/98)
- 7) Le sanzioni indicate nei commi 1, 2, 3 e 4 si applicano congiuntamente a quelle stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 46 Entrata in vigore

- 1) Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2000.

Art. 47 Norme finali

- 1) Le norme regolamentari e le disposizioni inerenti la Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche restano in vigore relativamente alla applicazione della tassa per le annualità fino al 1999, compreso.
- 2) Le concessioni di spazi ed aree pubbliche, rilasciate anteriormente alla data dalla quale ha effetto il presente regolamento, sono rinnovate con il pagamento del nuovo canone, salvo la loro revoca per il contrasto con le norme regolamentari. Il mancato pagamento del canone alla scadenza prevista costituisce rinuncia alla concessione.

INDICE

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Oggetto del regolamento	pag. 2
Art. 2 Ambito di applicazione	pag. 2
Art. 3 Concessioni e autorizzazioni	pag. 2

TITOLO II

IL PROCEDIMENTO

Art. 4 Domanda	pag. 2
Art. 5 Istruttoria	pag. 3
Art. 6 Rilascio delle autorizzazioni e concessioni	pag. 4
Art. 7 Occupazioni	pag. 4
Art. 8 Denuncia	pag. 5
Art. 9 Diniego	pag. 5
Art. 10 Cauzione	pag. 5
Art. 11 Decadenza	pag. 6
Art. 12 Revoca, modifica e sospensione	pag. 6
Art. 13 Rinnovo e proroga	pag. 7

TITOLO III

OBBLIGHI E PRESCRIZIONI

Art. 14 Obblighi generali	pag. 7
Art. 15 Responsabilità per danni	pag. 7

TITOLO IV

TIPOLOGIA

Art. 16 Occupazioni permanenti e temporanee	pag. 8
Art. 17 Occupazioni permanenti	pag. 9
Art. 18 Occupazioni temporanee	pag. 9
Art. 19 Occupazioni d'urgenza	pag. 10
Art. 20 Occupazioni occasionali	pag. 10
Art. 21 Mostre merci	pag. 11
Art. 22 Lavori edili	pag. 11
Art. 23 Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti il suolo pubblico	pag. 11
Art. 24 Costruzione gallerie sotterranee	pag. 12
Art. 25 Autorizzazione ai lavori	pag. 12
Art. 26 Occupazione con ponti, scale	pag. 12
Art. 27 Occupazione con tende e tendoni	pag. 12
Art. 28 Mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante	pag. 12
Art. 29 Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive	pag. 12

TITOLO V

DISPOSIZIONI DI NATURA TRIBUTARIA

Art. 30 Tariffe	pag. 13
Art. 31 Soggetto passivo	pag. 14
Art. 32 Misura dello spazio occupato	pag. 14
Art. 33 Occupazioni temporanee	pag. 14
Art. 34 Passi carrabili	pag. 14
Art. 35 Autovetture per trasporto pubblico	pag. 15
Art. 36 Autoveicoli di uso privato	pag. 15
Art. 37 Distributori di carburante	pag. 15
Art. 38 Apparecchi per la distribuzione automatica	pag. 16
Art. 39 Occupazione sottosuolo e soprassuolo	pag. 16
Art. 40 Maggiorazione del canone	pag. 17

Art. 41 Riduzione del canone – occupazione permanente	pag. 17
Art. 42 Riduzione del canone – Occupazione temporanea	pag. 18
Art. 43 Esenzione del canone	pag. 19
Art. 44 Rimborsi	pag. 20

TITOLO VI

SANZIONI

Art. 45 Sanzioni	pag. 20
-------------------------	----------------

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 46 Entrata in vigore	pag. 21
Art. 47 Norme finali	pag. 21